

## proposta di legge n. 36

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 4 marzo 2016*

---

ACCESSO PARITARIO PER UOMINI E DONNE ALLE CARICHE ELETTIVE.  
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2004, N. 27 “NORME PER  
L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE”

---

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha la finalità di garantire l'accesso paritario per uomini e donne alle cariche elettive.

La proposta, in linea con i principi fondamentali dell'ordinamento comunitario in materia di pari opportunità tra uomini e donne, con la più recente giurisprudenza costituzionale e con altri interventi legislativi statali e regionali in materia elettorale, è indirizzata a promuovere una presenza paritaria di entrambi i generi a livello di rappresentanza politica. La proposta tiene conto in particolare dei principi introdotti dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20 "Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali", pubblicata nel numero 46 della Gazzetta ufficiale del 25 febbraio 2016.

L'articolo 3 dello Statuto stabilisce, al comma 1, che la Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudiando ogni forma di discriminazione e, al comma 2, che la Regione valorizza la differenza di genere in ogni campo e attività, operando al fine di garantire condizioni di effettiva parità a donne e uomini e garantendo parità di accesso a donne e uomini alle cariche elettive e negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta.

Quanto espresso nel comma 2 dell'articolo 3, diretta espressione del dettato costituzionale, è a fondamento dell'intento più innovativo della proposta di legge. Infatti, l'articolo 117, settimo comma, della Costituzione stabilisce che "Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".

Questa proposta di legge intende garantire un'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica e sociale della Regione. E', infatti, necessaria un'azione politica che dia voce e renda

attivamente partecipe la metà della popolazione.

Gli elementi più qualificanti contenuti nella proposta di legge, che modifica la legge elettorale regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), sono costituiti:

a) dal passaggio, nella composizione delle liste provinciali, dall'attuale percentuale di un terzo e due terzi di rappresentanza di entrambi i generi, stabilita dall'articolo 9, comma 6, della l.r. 27/2004, a una composizione delle liste assolutamente paritaria, in cui metà dei candidati deve essere di sesso femminile e l'altra metà di sesso maschile. Tale previsione è addirittura più garantista di quella prevista nei nuovi principi dettati con la recente legge di modifica della legge 165/2004, ove si prevede che "in ciascuna lista i candidati siano presenti in modo tale che quelli dello stesso sesso non eccedano il 60 per cento del totale". Inoltre, a maggiore tutela della rappresentanza paritaria, la proposta prevede che nelle liste i nomi dei candidati siano alternati per genere e che quelle liste che non rispettano questi criteri di composizione siano da considerarsi inammissibili. Si tratta di una disposizione prevista nella menzionata 20/2016, limitatamente alle liste senza espressione di preferenza, che, nel caso della nostra Regione, si aggiunge alla garanzia del voto di preferenza;

b) dalla possibilità, da parte dell'elettore, di esprimere una doppia preferenza, che è valida solo nel rispetto della differenza di genere.

Inoltre, la proposta prevede che la rappresentanza di entrambi i generi in uguale misura venga rispettata anche tramite l'adeguata presenza negli spazi della comunicazione politica che a tal fine devono essere opportunamente monitorati dal Comitato regionale per le comunicazioni.

I quattro articoli che compongono questa proposta di legge regionale non hanno rilevanza finanziaria e non comportano pertanto oneri aggiuntivi diretti a carico del bilancio regionale.

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. In attuazione dell'articolo 3 dello Statuto, la Regione promuove la presenza delle donne nelle istituzioni, favorendo un accesso paritario per uomini e donne alle cariche elettive ai sensi degli articoli 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246), e della normativa dell'Unione europea.

2. Per la promozione della presenza delle donne nelle istituzioni e la valorizzazione della rappresentanza femminile nella vita politica si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale), come modificata da questa legge.

**Art. 2**  
*(Modifica all'articolo 9 della l.r. 27/2004)*

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“6. In ogni lista provinciale la rappresentanza di ciascun genere è pari alla metà del numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. Se il numero di candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere. Nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere. Le liste che non rispettano i presenti criteri sono dichiarate inammissibili.”.

**Art. 3**  
*(Inserimento dell'articolo 14 bis  
nella l.r. 27/2004)*

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 27/2004 è inserito il seguente:

“Art. 14 bis (Comunicazione politica)

1. In occasione delle elezioni regionali, deve essere assicurata la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi negli spazi di comunicazione politica.

2. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.), nell'ambito delle sue funzioni, esercita attività di monitoraggio sull'informazione locale e sui contenuti della pro-

grammazione mediatica al fine di verificare il rispetto di quanto stabilito al comma 1.”.

**Art. 4**

*(Modifica all'articolo 16 della l.r. 27/2004)*

**1.** Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 della l.r. 27/2004 è sostituito dal seguente:

“6. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo. L'elettore può esprimere due preferenze di genere diverso, pena l'annullamento della seconda, scrivendo il cognome ovvero il nome e cognome dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime altresì il suo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta tracciando un segno sul simbolo o sul nome del candidato Presidente collegato alla lista per la quale esprime il voto.” .



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato 2**

**ATTESTAZIONE DI ASSENZA DI ONERI**

I sottoscritti dirigente del Servizio Politiche sociali e sport e dirigente del servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie

CONSIDERATO che la legge non prevede oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

VISTA la circolare del segretario generale prot. n. 7620 del 14/12/2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e proposizione delle proposte di atto normativo"

**DICHIARANO**

che la proposta di legge regionale concernente: "Accesso paritario per uomini e donne alle cariche elettive. Modifica della legge regionale 16 dicembre 2004, n. 27 (Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale)" non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il dirigente del servizio  
Politiche sociali e sport  
(Paolo Mannucci)

Il dirigente del servizio  
Risorse finanziarie e politiche comunitarie  
(Maria Di Bonaventura)